C.O.A. NAPOLI NORD
Anno/N. Prot.: 2021 / 003261
Data prot.: 18/10/2021
DOCUMENTO IN ENTRATA

Cod. classif.: 04



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli Nord

Decr. n. 6/2021

Aversa, 15 ottobre 2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

sentiti il Presidente del Tribunale e i rispettivi Dirigenti Amministrativi;

letto l'art. 9-quinquies del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 1. 17 giugno 2021, n. 87, articoli introdotti dagli arti 1 e 2 del d.l. 21 settembre 2021, n. 127;

letto l'art. 9-sexies del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 1. 17 giugno 2021, n. 87, articoli introdotti dagli artt. 1 e 2 del d.l. 21 settembre 2021, n. 127;

rilevato, ai sensi del combinato disposto degli ora detti artt. 9- quinquies e 9-sexies del d.l. cit., che a decorrere dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, i magistrati professionali ed onorari, il personale dell'amministrazione giudiziaria e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni, per poter accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la propria attività lavorativa, hanno l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2 dell'art. 9 del suddetto d.l. 22 aprile 2021, n. 52 (avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo avente validità di 12 mesi, avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-Covid-2 avente validità di 6 mesi, effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Covid-2 avente validità di 48 ore dal test antigenico rapido e di 72 ore dal test molecolare), fatte salve le casistiche di cui al comma 3 dell'art. 9-quinquies (esenzione dal suddetto obbligo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica);

vista la nota con la quale è pervenuta delega da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, che ha delegato i Procuratori della Repubblica ed i Presidenti del Tribunale del medesimo distretto ai fini della verifica di cui alla norma indicata nel comma 5 dell'art. 9 sexies d.l. cit.;

ritenuto, pertanto, che, alla stregua della normativa su indicata, che ciascun Capo dell'Ufficio è delegato a verificare il rispetto delle prescrizioni relative all'accesso agli uffici giudiziari solo da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 9-sexies su citato, e cioè i magistrati, mentre, ai sensi del

comma 4 dell'art. 9-quinquies succitato, tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte del personale della pubblica amministrazione e degli altri soggetti che prestano la propria attività lavorativa-negli uffici giudiziari è il datore di lavoro degli stessi, che si identifica nel magistrato dirigente di ciascun ufficio giudiziario e quindi il Presidente del Tribunale quanto al Tribunale e il Procuratore della Repubblica quanto alla Procura della Repubblica; letto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 12.10.2021, recante le linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 ai sensi dell'art. l'art. 9-quinquies, comma 5, ultima parte, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla 1. 17 giugno 2021, n. 87, inserito dall'art. 1 del d.l. 21 settembre 2021, n. 127;

rilevato che, ai sensi del su citato DPCM:

- il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione;
- in ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali, non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia;
- l'obbligo del possesso della certificazione verde e della sua esibizione è esteso anche ad ogni soggetto che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione e che accede agli edifici giudiziari di Napoli per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, sicché, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di green pass, ove si rechi agli edifici giudiziari per lo svolgimento di un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione e di manutenzione, i corrieri che recapitano posta di ufficio o privata, i visitatori, le autorità politiche;
- sono esclusi dall'obbligo di esibire il green pass gli utenti, ovvero coloro i quali si recano in ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare;
- il datore di lavoro preposto al controllo è il dirigente apicale di ciascuna amministrazione, il quale può delegare la predetta funzione a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, e impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono ad effettuare materialmente le attività di controllo;
- l'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici;
- nel caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi;
- nel caso di accertamento svolto dopo l'accesso alla sede, il dirigente che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà sino alla esibizione della certificazione verde e dovrà avviare

anche la procedura sanzionatoria;

- per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo va effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione;
- al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all'accesso; tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenute a svolgere controlli a campione nella sede di lavoro; si suggerisce tuttavia di predisporre l'attivazione di più di una delle modalità indicate;
- qualora l'amministrazione non abbia terminato l'eventuale aggiogamento/adeguamento dei software relativi ai controlli automatici all'accesso al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, è in ogni caso possibile, per assicurare l'effettività del controllo, lo svolgimento di controlli a campione anche all'accesso attraverso l'applicazione denominata Verifica C-19;
- è auspicabile che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso;
- per la verifica automatizzata del green pass saranno rese disponibili specifiche funzionalità per le amministrazioni che utilizzano la piattaforma Noi-PA che consentano una interazione con la piattaforma nazionale DGC per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19;

rilevato che, allo stato, non sono state rese disponibili né l'applicazione denominata Verifica CI9, né l'interazione della piattaforma Noi-PA con la piattaforma nazionale DGC per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19;

ritenuto, pertanto, nelle more della messa a disposizione degli applicativi su indicati che consentano di procedere ad un controllo automatizzato a tappeto del possesso della certificazione verde Covid-19 all'atto dell'accesso del personale dell'amministrazione giudiziaria e degli altri soggetti non esenti da tale controllo, al fine di evitare e comunque di ridurre al minimo ritardi, code e disagi durante le procedure di verifica del possesso della suddetta certificazione ovvero della documentazione che esime dal possesso della stessa o da tale verifica, di:

procedere ad un controllo materiale a campione all'accesso alla struttura giudiziaria, delegando a tal fine il personale di polizia giudiziaria addetto alla vigilanza ai varchi di accesso alla stessa struttura;

separare gli accessi alla struttura giudiziaria;

procedere ad un'ulteriore verifica a campione presso la sede di lavoro, per ciascun settore o piano di ognuno degli uffici giudiziari, secondo modalità operative individuate, con separato provvedimento, dal dirigente di ciascuno degli uffici giudiziari;

tanto premesso;

P.Q.M.

dispone che, a far data dal 15.10.2021, l'accesso agli uffici della Procura della Repubblica di Napoli Nord da parte di:

- magistrati professionali ed onorari (magistrati e VPO);
- personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria (dirigente amministrativo, direttore amministrativo, funzionari, cancellieri, assistenti, ausiliari, autisti);

- tirocinanti;
- tecnici informatici e sistemisti;
- personale di polizia giudiziaria sia in servizio presso i suddetti uffici giudiziari, che esterno;
- personale tecnico convenzionato;
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i suddetti uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni;
- -personale delle ditte affidatane dei servizi di pulizia, manutenzione, ristorazione, intercettazione, ecc.;
- pubblico (ad eccezione dei soggetti di cui al par. II sub. 4), visitatori, ospiti, ecc. è subordinato al possesso e all'esibizione, su richiesta, della certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2 dell'art. 9 del suddetto d.I. 22 aprile 2021, n. 52 (avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo avente validità di 12 mesi, avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione d SARS-Covid-2 avente validità di 6 mesi, effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Covid-2 avente validità di 48 ore dal test antigenico rapido e di 72 ore dal test molecolare); fatti salvi i casi di esenzione dal suddetto obbligo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Dispone che sono esenti dall'obbligo sub I. ed autorizzati senz'altro ad accedere agli uffici giudiziari su indicati i seguenti soggetti:

- gli avvocati, previa esibizione del solo tesserino professionale o previa identificazione a vista, qualora già noti al personale preposto ai varchi di accesso;
 - le persone convocate per atti d'indagine del Magistrato o delegate alla P.G.;
- i consulenti, i periti, i curatori fallimentari e gli altri ausiliari del magistrato, previa esibizione di documentazione dalla quale risulti la loro qualità e la loro identità o previa identificazione a vista, qualora già noti al personale preposto ai varchi di accesso;
- i soggetti che devono accedere agli uffici giudiziari per usufruire di un servizio erogato dall'ufficio giudiziario al quale accedono (ad es. il richiedente un certificato del casellario giudiziario, ecc.).

Dispone che, nelle more della dotazione, ai suddetti uffici giudiziari, dell'applicazione informatica denominata Verifica C-19 e della interazione della piattaforma Noi-PA con la piattaforma nazionale DGC per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19, anche in formato cartaceo, nonché della documentazione medica, che esenti dal possesso della certificazione verde Covid-19 è svolta a campione, nella misura di almeno il 20%, ai varchi di accesso degli edifici giudiziari di Napoli, dal personale di polizia giudiziaria addetto alla vigilanza ai suddetti varchi di accesso.

Dispone che il personale delegato per la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19, qualora accerti il mancato possesso della stessa nonché della certificazione che esenti dal possesso della certificazione verde Covid-19 ovvero il rifiuto di esibire l'una o l'altra, e sempre che non si tratti di soggetto esente dall'obbligo del possesso e dell'esibizione della suddetta documentazione, vieterà, al soggetto privo della certificazione verde Covid-19 ovvero della documentazione che lo esenti dal possesso della certificazione verde Covid-19 o che si sia rifiutato di esibire l'una o l'altra, l'accesso alla struttura e lo inviterà ad allontanarsi.

Dispone che è riservata, all'esito della dotazione, a questo ufficio giudiziario, dell'applicazione informatica denominata Verifica C-19 e della interazione della piattaforma Noi-PA con la piattaforma nazionale DGC per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, l'individuazione di modalità diverse della verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 all'atto dell'accesso alle suddette strutture giudiziarie.

Dispone che è riservata a separato provvedimento, l'adozione di ulteriori modalità interne per la verifica del possesso della certificazione verde COVID- 19 presso la sede di lavoro da parte del personale in servizio nonché l'individuazione dei soggetti preposti ai controlli, per ciascuna delle categorie.

Il presente ordine di servizio entra in vigore in data 15 ottobre 2021 e sarà efficace sino al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali diverse disposizioni.

Lo stesso sarà pubblicato nel sito internet di questa Procura della Repubblica.

Si comunichi:

- ai Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
- al Presidente del Tribunale sede;
- ai Sostituti Procuratori sede;
- ai V.P.O. sede;
- al Dirigente amministrativo di questa Procura (anche per la partecipazione a tutto il personale amministrativo);
- ai Responsabili delle aliquote di Polizia Giudiziaria, anche per la partecipazione al personale dipendente e aggregato;
 - al personale tecnico informatico/sistemistico;
 - al personale tecnico convenzionato.

Si comunichi, per quanto di competenza e per la partecipazione al personale dipendente preposto alla vigilanza ai varchi di accesso degli edifici giudiziari di Napoli Nord:

- al Corpo di guardia della Polizia penitenziaria;
- al Dirigente il Commissariato della Polizia di Stato;
- al Comandante il Reparto dei Carabinieri Servizi Magistratura;

Si comunichi, altresì:

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord;
- al Presidente della Camera Penale di Napoli Nord;
- al RSPP e al medico competente di questa Procura della Repubblica;
- Alle OO.SS.

Si comunichi, per opportuna conoscenza;

- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Ministero della Giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Aversa, 15/10/2021

dott.ssa Maria Antonietta TRONCONE

M. A.M. was Troncone